

Perdite su crediti deducibili in anni successivi al fallimento

Anche per i periodi d'imposta anteriori al 2015, sembra definitivamente **risolta** la questione dell'individuazione dell'esercizio di deducibilità delle perdite su crediti vantati verso debitori assoggettati alle procedure concorsuali o agli istituti assimilati elencati dall'art. 101 comma 5 del TUIR.

È questo il principale effetto dell'ordinanza della Cassazione n. 27352, depositata il 26 settembre.

Per comprendere i termini del problema, si ricorda che, con riferimento ai crediti di **modesta entità** e a quelli verso debitori sottoposti a procedura concorsuale o istituti assimilati, l'art. 101 comma 5-*bis* del TUIR (inserito dall'art. 13 comma 1 lett. d) del DLgs. 147/2015) stabilisce che la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo di imposta successivo a quello in cui:

- sussistono gli elementi certi e precisi;
- ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale.

Inoltre, viene previsto che la deduzione **non** è più **consentita** quando l'imputazione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del citato DLgs. 147/2015, tali criteri di imputazione temporale si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 7 ottobre 2015 (**2015**, per i soggetti "solari").

Tenuto conto di tale decorrenza, si discute se, per i periodi d'imposta fino al 2014, la deduzione debba avvenire obbligatoriamente nell'esercizio di apertura della procedura ovvero se tale evento rappresenti solo il termine **iniziale** (c.d. *dies a quo*) per la deducibilità.

Con la pronuncia in commento, la Cassazione attribuisce, di fatto, valenza **interpretativa** ai suddetti criteri.

Pertanto, anche prima del 2015, ove il debitore fosse assoggettato a fallimento o ad altre procedure concorsuali, la deduzione della perdita su crediti era ammessa nel periodo di imputazione a bilancio, entro la "finestra temporale" che andava dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento (o di avvio della procedura) al periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si doveva procedere alla cancellazione del credito stesso dal bilancio.

I giudici di legittimità non si limitano a dare continuità alle ordinanze n. 15218/2021 e n. 21958/2022 (che si erano già espresse in senso conforme), ma si discostano espressamente dall'ordinanza n. 775/2019, che aveva sostenuto la tesi **opposta**.

Sembra così definitivamente confermato l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente (per tutte, Cass. nn. 12831/2002 e 22135/2010), secondo cui, anche prima del 2015 la perdita su crediti era considerata deducibile in esercizi successivi a quello dell'apertura della procedura, posto il tenore letterale del richiamato art. 101 comma 5, il quale afferma che "il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale **dalla data** (...)" (e non già alla data) in cui viene emanato il provvedimento (o decreto) che dà il via alla procedura stessa.

In linea con tale orientamento, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/2013 (§ 6) aveva precisato che, una volta aperta la procedura, l'esercizio in cui dedurre la perdita su

crediti deve essere identificato secondo le **ordinarie** regole di competenza.

Così, in ogni esercizio si considera deducibile la quota del credito che, in base allo "stato" della procedura, viene giudicata **irrecuperabile**, con il risultato, tra l'altro, che:

- qualora l'irrecuperabilità del credito si manifesti interamente in un unico periodo d'imposta, la perdita risulta integralmente deducibile in detto periodo;
- qualora, in un esercizio successivo a quello dell'avvenuta deduzione, intervengano nuovi elementi idonei a dimostrare che la perdita è maggiore di quella inizialmente rilevata e dedotta, anche l'ulteriore perdita, purché rilevata in bilancio e corredata da idonea documentazione, assume rilievo fiscale.

Appare, pertanto, definitivamente superato il filone minoritario, alimentato, da ultimo, da due pronunce (cfr. Cass. n. 8587/2020 e n. 1282/2020), secondo il quale le perdite su crediti vantati verso debitori soggetti a procedura concorsuale sarebbero deducibili esclusivamente nel periodo d'imposta di **apertura** della procedura.

In pratica, secondo tale orientamento ormai non più attuale, interpretando l'art. 101 comma 5 del TUIR nel senso che la deduzione della perdita sarebbe stata possibile anche in esercizi successivi, sarebbe stata rimessa all'**arbitrio** del contribuente la scelta del periodo più vantaggioso per operare la deduzione.

Sarebbe stato così snaturato il principio di competenza, che resta, invece, criterio inderogabile e oggettivo per la determinazione del reddito d'impresa.

(MF/ms)